

PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 17 GIUGNO 2026

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO

Si ricorda alle società che, a norma dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO

Con la lettera "K" viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)

Open Ecc - Coppa Payout

Squalifica giocatori non espulsi dal campo

PALLACESTO AUTOGESTITA: 1 gara DI SIMONE FERDINANDO per aver raggiunto la 3^a ammonizione (gara 20255611R0401)

Giocatori in diffida

PALLACESTO AUTOGESTITA: DI SIMONE FERDINANDO per aver raggiunto la 4^a ammonizione (gara 20255611R0401)

Open - Primav

Squalifica giocatori non espulsi dal campo

SAMMA: 2 gare PARAFIORITI LUCA per comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti di un DDG a fine gara (gara 2025601T18SF001)

Ammonizione a Dirigenti

SAMMA: NERI STEFANO doppia ammonizione per reiterate proteste (gara 2025601T18SF001)

Ammende a carico delle società

SAMMA: 40 euro (1^a recidiva) per comportamento reiteratamente protestatario dei propri tesserati nei confronti degli Ufficiali di gara (gara 2025601T18SF001)

Under 9 - Primav

Delibera gara: 20256221A0805 : JURASSIC SPORT - LINEA VERDE

IL GIUDICE SPORTIVO

Preso atto che la società JURASSIC SPORT non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme regolamentari VISTI

gli articoli 6 comma 7 e 29 del Regolamento di Giustizia

RITENUTO

che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti

DELIBERA

1) di infliggere alla società JURASSIC SPORT la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 6 - 18;

2) di comminare alla società JURASSIC SPORT un'ammenda di 30 euro (2ª recidiva).

Delibera affissa all'Albo in data 17/06/2026

Delibera gara: 20256221A0401 : BASKET TRUCCAZZANO - KOLBE

IL GIUDICE SPORTIVO

Esaminati gli Atti Ufficiali e rilevato che la gara non è stata disputata a causa della mancata presentazione della società KOLBE, avvenuta in assenza di preventiva comunicazione;

VISTI

gli articoli 30 e 34 del Regolamento di Giustizia

RITENUTO

che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti

DELIBERA

1) di infliggere alla società KOLBE la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 6 - 18;

2) di comminare alla società KOLBE un'ammenda di 25 euro.

Delibera affissa all'Albo in data 17/06/2026

Ammende a carico delle società

KOLBE: 15 euro (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - errata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 20256221A0902)